

PG 2022/2660 2022.IV/002.86
Parma, 10/10/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i., DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "PNRR RIGENERAZIONE URBANA M5C2-2.1. PALASPORT "BRUNO RASCHI" INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO IMPIANTI SPORTIVI SICURI E SOSTENIBILI, PARMA CITTÀ DELLO SPORT). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - CUI L00162210348202100022 - CUP I92C21000350004- CIG 9423146214 - Gruppo Chiarimenti 2

CHIARIMENTI:

1. E' corretto intendere che, con riferimento all'Art. 13.2 OFFERTA TECNICA punti A.1, A.2, A.3, A.4 non è fissato il limite temporale dei 10 anni per l'esecuzione dei servizi da presentare?
2. Con riferimento al ruolo del giovane professionista, si chiede di chiarire: - se debba essere obbligatoriamente co-progettista / co-firmatario del progetto; - se debba obbligatoriamente essere un componente mandante del costituendo RT; - se, in alternativa, possa essere inquadrato come consulente a P.IVA che abbia fatturato più del 50% del proprio fatturato per uno dei liberi professionisti componenti del RT; - se, qualora componente del RT, lo stesso debba garantire pro-quota sia i Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale, sia quelli di Capacità Economica e Finanziaria; - se, sia nelle vesti di componente del RT che di Consulente, debba essere in possesso di polizza professionale.

RISPOSTE:

1. In risposta alla richiesta di chiarimento n. 1 si comunica che occorre attenersi a quanto previsto nell'art. 13.2 del disciplinare di gara ove esplicitato che non sono previsti limiti temporali.
2. In risposta alla richiesta di chiarimento 2, in riferimento al ruolo del giovane professionista, l'art. 4 del DM 263/2018 prevede che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista... I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti". Alla luce di quanto evidenziato il giovane professionista deve svolgere attività di progettazione in senso stretto come anche chiarito da giurisprudenza recente (TAR Lazio Latina sez. I 30/6/2021 n. 420 e Cons. Stato, sez. V, n. 1708 del 2019).

Si comunica inoltre che l'inquadramento del giovane professionista è esplicitato al paragrafo 5.2.2 (pgg 18 e 19) del disciplinare di gara. Si conferma dunque che tale figura deve essere presente nel RTP e non necessariamente farne parte. Nel caso in cui sia parte del RTP (componente) deve

dimostrare i requisiti così come richiesto nel disciplinare; tale circostanza non è invece necessaria qualora non faccia parte del RTP e quindi solo ivi indicato.

In relazione al possesso della polizza, il giovane professionista, in qualità di progettista, deve dimostrare il possesso della polizza assicurativa contro i rischi professionali, nelle vesti di:

- componente del RTP;
- consulente;
- figura indicata dal RTP.

Il Responsabile Ufficio Appalti
Ing. Stefania Puteo

